



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

*** CONTRATTO – DISCIPLINARE – Lettera Commerciale**

**PER INCARICO PROFESSIONALE PER l' affidamento dei servizi di
Progettazione Esecutiva CSP, CSE, Direzione Lavori, C.R.E. E Protocollo
ITACA relativa all'intervento di "Adeguamento sismico palestra località
Curizzano" - Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021,
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole",
finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.**

CUP (Codice Unico di Progetto): D99I21000010006

CIG (Codice Identificativo Gara): 9690662B41

*** * * ***

**L'anno duemilaventitre, addì 18 del mese di aprile nella residenza Municipale
con la presente scrittura privata, fra i Signori:**

**1) Antonio Scrivano C.F. SCRNTN62R07H621Y, nato a Rovito il 07.10.1962, il
quale interviene nel presente atto nella qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico e,
quindi, in nome e per conto del Comune di San Pietro in Guarano (CS) , esecutivo di
seguito indicato più brevemente Comune di San Pietro in Guarano**

**2) l'Ing. Gerardo Turano C.F. TRNGRD77D25D086L, nato a Cosenza il 25/04/1977, con
sede in San Pietro in Guarano, Via Garibaldi 12, P.I. 02841810787, di seguito indicato più
brevemente INCARICATO o TECNICO INCARICATO.**

PREMESSO CHE

Il Comune di San Pietro in Guarano intende procedere alla realizzazione dell'intervento di



Adeguamento sismico palestra località Curizzano - Risulta pertanto necessario

affidare i servizi di cui all'oggetto come da determinazione n.109 del 13/04/2023 del Responsabile

Unico del Procedimento ing. Antonio Scrivano;

Si è proceduto all'espletamento della procedura diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico. Giusta Procedura

eseguita sul MEPA attraverso RDO n. 3474668 e sulla quale piattaforma il presente contratto verrà

successivamente inserito, firmato digitalmente dalle parti.

Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche

successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di

ordine generale e speciale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico

professionale di Progettazione Esecutiva CSP, CSE, Direzione Lavori, C.R.E. E

Protocollo ITACA relativa all'intervento di "Adeguamento sismico palestra

località Curizzano" - Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021,

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -

Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole",

finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. L'incarico dovrà svolgersi

nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'allegato preliminare parte integrante e sostanziale

della presente convenzione, e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle

disciplinate nel successivo art. 5:

- Progettazione Esecutiva;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CSP;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSI;
- Direzione Lavori;
- Certificato di regolare esecuzione C.R.E.;
- Protocollo ITACA

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Gli elaborati costituenti il servizio di cui al punto precedente dovranno essere prodotte con le seguenti copie cartacee e lucidi:

- b) 2 copie cartacee + supporto elettronico in formato standard firmato digitalmente;

Il servizio dovrà essere svolto con l'uso di strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lett. h, dell'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .

Il tecnico, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare una copia in formato digitale su supporto CD-ROM degli elaborati relativi al servizio affidato.

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.


3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

4) tutti gli elaborati dovranno essere inoltre consegnati anche in formato di stampa PDF

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il L'Ufficio tecnico verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e [se esistente] al documento preliminare all'avvio della progettazione (DPP - all. 1). Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici






tecnici. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione dei servizi di progettazione.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Ing.

Antonio Scrivano

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

- Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del tecnico tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito in 60 giorni

dall'aggiudicazione definitiva.

Per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale del 1% (uno per 100) dell'importo contrattuale.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (All. 5), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, parametrate al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari comprensivi delle spese, la riduzione del 9,405% così come offerto dall'incaricato,

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all'I.V.A. in vigore.

Con riferimento all'allegato 2), i compensi, in via presuntiva, sono determinati in complessive € **34.369,82**, (oltre IVA e CNPAIA).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi specifici previsti dal PNRR



11/11/2021

8.1 - Obblighi specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

a) Nel caso in cui il tecnico incaricato occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il tecnico incaricato è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

b) Nel caso in cui il tecnico incaricato occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il tecnico incaricato stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, ossia:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

CONTENUTO

11/11/2021

7-
m-
13-
E

il tecnico incaricato, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente il tecnico incaricato nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate le penali di cui all'art. 6, così quantificate e dovute in base alla previsione dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) determina, altresì, l'impossibilità per il tecnico incaricato stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

8.2 - Obblighi specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "do no significant harm" (DNSH)

Il tecnico incaricato, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, secondo il documento allegato "Previsioni e obblighi DNSH" (All. 5).

Inoltre trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

GUARANO



Handwritten signature in black ink, written vertically over the stamp.

del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
- Decreto 27 settembre 2017, recante «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica».

8.3 - Obblighi specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

Il tecnico incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

8.4 - Obblighi specifici previsti dal PNRR in caso di subappalto

Il tecnico incaricato, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),



10/0
On



cd) consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato

D.L. 77/2021;

- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021.

-comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

8.5 - Obblighi specifici previsti dal PNRR in caso di R.T. e forme associative.

A pena di esclusione; in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;

ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

8.6 - Obblighi specifici del PNRR in caso di avvalimento.

L'ausiliario, in caso di avvalimento, si obbliga verso il Tecnico incaricato e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, e concorrendo con il tecnico incaricato al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.



8.7 - Ulteriori obblighi del tecnico incaricato e divieti

Il tecnico incaricato si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP.

L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

Il tecnico incaricato si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il tecnico incaricato risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso tecnico incaricato e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il tecnico incaricato è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il tecnico incaricato dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento

TE
2023

della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali

ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto:

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il tecnico incaricato sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;

b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il tecnico incaricato sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a



tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MI I-RGS del 10 febbraio 2022, n.

9.

Articolo 9 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 10 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi al servizio verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 60 giorni dall'emissione della fattura.

Articolo 12 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A..

Articolo 13 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il tecnico incaricato dovrà essere

manito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

La polizza presente ed allegata all'istanza di partecipazione, contenente i requisiti previsti, è stipulata con la compagnia Tokio Marine HCC N. HCC21-W0064471 con validità fino al 14/06/2023

Articolo 14 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla



risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi.

- 1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione lavori;
- 3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Articolo 15 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di COSENZA.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di COSENZA.

Articolo 16 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 17 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 17 - Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, in modalità elettronica con il programma "Open Office APACHE."; le parti lo sottoscrivono graficamente e successivamente con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Per il Comune di San Pietro in Guarano




L'INCARICATO



